
DECISIONE DI ARCHIVIAZIONE

***Nota:** Il Collegio Regionale dei Probiviri (con provvedimento 19 Aprile 2024) ha avuto modo di pronunciarsi sulle conseguenze del mancato rispetto delle modalità e dei requisiti formali che l'esposto-denuncia deve presentare e sulle ripercussioni che la deficienza di tali requisiti minimi presenta sull'effettiva possibilità di incardinare il procedimento disciplinare. Il "contenuto minimo" ed i "minimi requisiti formali", pur non espressamente sanzionati da inammissibilità, sono ben definiti (e, comunque, ricavabili) dall'art. 59 dello Statuto/Regolamento. Il Collegio Regionale dei Probiviri del Veneto ha – inoltre - reso disponibile (liberamente consultabile nel sito di ANACI Veneto) un breve manuale illustrativo sul procedimento disciplinare, nel quale è compreso un facsimile di esposto, da utilizzare per l'attivazione del procedimento di verifica della compatibilità deontologica della condotta.*

*

Nello specifico, con il provvedimento qui riportato il Collegio ha esaminato le conseguenze del mancato rispetto delle prescrizioni minime perimetrate dall'art. 59 Statuto/Regolamento.

Nel concreto, la segnalazione-denuncia ritualmente trasmessa dalla sede provinciale risultava caratterizzata da estrema sinteticità, limitandosi l'esponente ad allegare di aver avuto "formale conoscenza che il xxxxxx (denunciato), durante la gestione del condominio, ha sottratto alle casse condominiali una somma non inferiore ad € 60.000,00, con tendenza ad € 211.154,56, come dimostrabile da evidenze contabili".

L'esponente qualificava la comunicazione come "denuncia à sensi dell'art. 59 dello Statuto e del regolamento di attuazione".

Tale espressa qualificazione (ed il rituale inoltro dell'esposto) ha, perciò,

imposto la convocazione del Collegio (che si costituiva, così, nella totalità dei suoi componenti) per dar seguito alla procedura di verifica della compatibilità deontologica della condotta denunciata, ed all'eventuale apertura del procedimento disciplinare nei confronti del denunciato.

Ritualmente costituitosi il Collegio, procedeva alla trattazione dell'affare, secondo quanto previsto dalle disposizioni dettate dall'art. 59 Regolamento e Statuto.

Il Presidente, quindi, anche in considerazione dell'oggettiva, astratta, gravità dei fatti denunciati, evidenziava al Collegio la necessità di verificare preliminarmente la sussistenza dei pre-requisiti (ex art. 59 co. 5 Regolamento) afferenti la fondatezza (rectius, non manifesta infondatezza) e procedibilità del ricorso.

Il Presidente rilevava preliminarmente che "l'esposto non indica i requisiti identificativi soggettivi richiesti dall'art. 59 co. 3 del regolamento, che – pur se non previsti a pena di inammissibilità - integrano, comunque, un pre-requisito, pacifico essendo che non spetti al Collegio accertare il presupposto per l'esercizio dei poteri che gli sono attribuiti e, cioè, l'appartenenza dei soggetti coinvolti nella vicenda all'Associazione".

Indipendentemente da tale considerazione, il Collegio rilevava come, à sensi della disposizione da ultimo citata, l'esposto deve contenere:

- a) l'esposizione sintetica dei fatti
- b) l'indicazione delle fonti di prova.

Il Presidente sottolineava l'imprescindibilità di tale contenuto minimo dell'esposto, evidenziando come esso si colleghi ad una duplice prospettazione e soddisfi una duplice esigenza:

- a) quella afferente la preliminare valutazione di fondatezza (rectius, dovendosi escludere che in sede di preliminare delibazione dell'esposto il Collegio possa dar seguito a valutazioni afferenti il merito, di non manifesta infondatezza - così sempre essendo stata intesa la disposizione regolamentare da parte di questo Collegio) e di procedibilità (con

riferimento al rispetto del termine posto dall'art. 59 co.3 Statuto;

b) quella, direttamente collegata alla natura stessa del Collegio dei Probiviri, che è organo investito di piena potestà decisoria, ma di limitata legittimazione istruttoria, nel senso che il Collegio:

b.1) non può procedere di ufficio, ma solo dietro rituale sollecitazione dell'esponente,

b.2) non ha un immediato e diretto potere di indagine, quantomeno nella fase preliminare, in quanto:

b.2.a. da un lato, è l'esposto che deve indicare le fonti di prova,

b.2.b. dall'altro, solo compiuta la preliminare valutazione di procedibilità (che il Collegio certifica unicamente allo stato degli atti e sulla base delle sole indicazioni fornite dall'esposto) è prevista la possibilità (incardinata nel contraddittorio) di disporre, aperto il procedimento, "anche di ufficio l'acquisizione di ulteriori mezzi di prova".

Il Presidente, quindi, faceva notare al Collegio che la denuncia presentata non rispettava alcuno dei requisiti formali surrichiamati non indicando:

-in che termini ed in che misura la denunciata appropriazione si sarebbe realizzata,

-per quale esatto importo e con quali forme e modalità essa sarebbe stata effettivamente compiuta dal precedente amministratore,

-come tale distrazione sarebbe stata compiuta e quando essa si sarebbe realizzata – meglio, in che segmento temporale (dato, quest'ultimo, rilevante nell'ottica del rispetto del termine "trimestrale" dall'accadimento del fatto);

-quali sono gli effettivi riscontri istruttori dai quali astrattamente desumere la commissione dell'illecito, limitandosi il ricorrente a qualificare come "dimostrabili" (non già dimostrate) generiche "evidenze" contabili (neppure dettagliatamente precisate).

Tuttavia, sottolineava ancora, l'assenza di formali riscontri sull'effettivo

svolgimento dei fatti (pur “*sintetici*”) e degli elementi (“*fonti*”) di prova su cui la denuncia si fonda, impediva qualsivoglia verifica sul pre-requisito richiesto per il valido incardinamento del procedimento disciplinare.

In sintesi, il Presidente concludeva nel senso di affermare che difettesse requisito minimo per efficacemente deliberare la “fondatezza” e la “procedibilità” dell’esposto.

Proponeva, quindi, di prendere atto di tale impossibilità, dichiarando inammissibile la denuncia, così come sottoposta all’attenzione del Collegio, con conseguente declaratoria di non luogo a provvedere allo stato degli atti.

Chiosava, infine, che nulla impediva all’esponente di sanare la rilevata inammissibilità, presentando nuova denuncia, rispettosa dei requisiti minimi imposti dall’art. 59 co. 3 del Regolamento.

Il Collegio, condividendo all’unanimità tale determinazione, deliberava in conformità e, per l’effetto così statuiva:

“Dichiara

- inammissibile la denuncia datata a firma

Dispone

l’archiviazione - allo stato – della medesima, stante l’impossibilità di dar seguito alla preliminare deliberazione sulla “fondatezza” e “procedibilità” della denuncia.

Manda al segretario Consigliere avv. Monica Marcon di comunicare il presente provvedimento

- all’esponente

- alla sede provinciale remittente.